

<b>Comunicazioni liquidazioni IVA</b>	<p>Dal 2017 sarà necessario comunicazione all' Agenzia delle Entrate le liquidazioni IVA periodiche (mensili e trimestrali), secondo le seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I trimestre 31 maggio</li> <li>• II trimestre 16 settembre</li> <li>• III trimestre 30 novembre</li> <li>• IV trimestre 28/29 febbraio</li> </ul>
<b>Spesometro</b>	<p>A regime, sono fissate le seguenti scadenze per lo spesometro che diventa trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I trimestre 31 maggio</li> <li>• II trimestre 16 settembre</li> <li>• III trimestre 30 novembre</li> <li>• IV trimestre 28/29 febbraio</li> </ul> <p>Solo per il 2017 è prevista una comunicazione semestrale. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I semestre: 25 luglio 2017</li> <li>• II semestre: 25 gennaio 2018</li> </ul>
<b>Comunicazione telematica dei corrispettivi e delle fatture (regime premiale ex D.lgs. 127/2015).</b>	I termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e di IVA sono ridotti di due anni, in luogo di un anno.
<b>Depositi IVA</b>	Viene differenziato il regime dell'IVA dovuta nel caso di estrazione di beni da un deposito fiscale
<b>Studi di settore</b>	Sono aboliti gli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con D.M., indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti.
<b>Cessazioni partite IVA</b>	È prevista la chiusura d'ufficio delle partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali. Inoltre, è prevista l'eliminazione delle sanzioni per ogni mancata presentazione della comunicazione di cessata attività.
<b>TAX free shopping</b>	È prevista (con decorrenza 2018) l'emissione elettronica: <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle fatture per gli acquisti di non residenti</li> <li>• a scopo privato;</li> <li>• per un valore omnicomprensivo di IVA superiore ad euro 155.</li> </ul>
<b>Presunzione in tema di accertamento</b>	<p>E' eliminata la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti.</p> <p>Per le imprese viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili</p>
<b>Dichiarazioni integrative</b>	Sono allineati i termini per presentare le dichiarazioni fiscali integrative (redditi, IRAP, 770, IVA). Sia l'integrativa a favore sia quella a sfavore possono essere presentate entro il 31/12 del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere. Sono, inoltre, fissate alcune precise regole in merito all'utilizzo del credito che dovesse scaturire dall'integrativa "a favore".
<b>Voluntary disclosure bis</b>	<p>Sono riaperti i termini, dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017 - per la voluntary disclosure. Rientrano nell'ambito applicativo della norma le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.</p> <p>Entro il 30 settembre 2017 il contribuente sarà tenuto a versare spontaneamente in un'unica soluzione o al massimo in tre rate (di cui la prima entro la medesima data del 30 settembre 2017) l'importo dovuto</p>
<b>Rottamazione Equitalia</b>	E' possibile presentare (entro il 31 marzo 2017) ad Equitalia, domanda di definizione agevolata per importi riferiti a ruoli dal 2000 al 2016. La definizione comporta il pagamento della sola imposta e degli interessi, oltre che dell'aggio di riscossione e delle spese di notifica. Non saranno, invece, dovute sanzioni ed interessi di mora. Il pagamento di quanto definito potrà avvenire in unica soluzione o massimo 5 rate.
<b>Modello 730</b>	<p>Per i caf diventa a regime la scadenza del 23 luglio, entro cui questi possono (a condizione che entro il 7 luglio abbiano inviato almeno l'80% del 730):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comunicare all' Agenzia delle Entrate il prospetto di liquidazione dei 730;</li> <li>• trasmettere telematicamente all' Agenzia i Modelli 730;</li> <li>• consegnare copia del 730 al contribuente.</li> </ul>

	Passa a regime anche per il contribuente la scadenza del 23 luglio, entro cui può inviare direttamente all’Agenzia delle Entrate il proprio 730 precompilato.
<b>Visto infedele</b>	Il CAF o il professionista può rimediare all’infedeltà del visto trasmettendo (anche dopo il 10/11) una dichiarazione “rettificativa” oppure (se il contribuente non vuole presentare la nuova dichiarazione) una comunicazione rettificativa il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Sarà, comunque, dovuta, dovuta la sanzione da 258 euro a 2.582 euro con possibilità di ravvedimento.
<b>Altre semplificazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divengono deducibili dal reddito di lavoro autonomo le prestazioni di viaggio e di trasporto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;</li> <li>• Passa dal 28.02 al 31.03 di ciascun anno il termine per la consegna, ai soggetti interessati, della certificazione unica dei sostituti d’imposta già a valere sull’anno d’imposta 2016;</li> <li>• dal 1° agosto al 4 settembre l’Agenzia delle Entrate e gli altri enti impositori non potranno richiedere informazioni e documenti al contribuente. Inoltre sempre in tale periodo vige la sospensione dei termini di pagamento per gli avvisi bonari;</li> <li>• Passa dal 16/06 al 30/06 (o successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%) il termine per il versamento del saldo e l° acconto di imposte e contributi;</li> <li>• E’ soppressa la comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi IVA cioè a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016;</li> <li>• E’ innalzata la soglia da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario;</li> <li>• Slitta dall’ultimo giorno di febbraio al 30 aprile il termine ultimo per la dichiarazione IVA annuale (ciò a partire dall’anno d’imposta 2017, ossia Dichiarazione IVA/2018);</li> <li>• E’ eliminato l’obbligo (per i non titolari di partita IVA) dell’F24 telematico qualora, in assenza di compensazioni, il saldo da versare superi i 1.000 euro;</li> <li>• Le spese di viaggio e trasporto per i professionisti non sono tassate più come reddito di lavoro autonomo se acquistate direttamente dal committente;</li> <li>• La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto soggetto a cedolare secca, fermo restando l’applicazione della sanzione, non comporta più la revoca del regime, a condizione che il locatore mantenga un comportamento concludente (es. liquida e versa la cedolare).</li> </ul>